



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2013

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. In ogni caso occorre una stretta correlazione con le finalità istituzionali, un motivato perseguimento dell'interesse istituzionale, una qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione di spesa. Inoltre la spesa deve essere proporzionata, ragionevole e congrua rispetto alle finalità perseguite.

Art. 3- Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'Ente la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

Art. 4- Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità, trasporto, cene e pranzi e colazioni di lavoro, in particolari occasioni rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, di visite di personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

b) offerta di generi conforto (caffè, aperitivi, ecc.) omaggi floreali ed altri donativi-ricordo a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a personalità di cui alla precedente lett. a);

In ogni caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente collegati all'accoglienza degli ospiti;

d) conferenze stampa, convegni, tavole rotonde, congressi indetti sempre per fini istituzionali;

e) biglietti da visita del Sindaco;

f) cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni;

g) inviti, stampa di manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, acquisto o noleggio addobbi, rinfreschi, ecc., in occasioni di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente;

f) onoranze funebri per personalità, amministratori, dipendenti ed ex dipendenti;

g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

h) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si dovessero svolgere sul territorio comunale;

i) doni ricordo di modesta entità per matrimoni o nascite;

l) gemellaggi-con altre amministrazioni;

m) spese di viaggio, sostenute dal Sindaco, Assessori appositamente delegati per la partecipazione ed iniziative di particolare importanza, escluse le spese per l'effettuazione di trasferte obbligatorie per legge o rientranti nella normale attività istituzionale che sono invece considerati ordinari oneri di funzionamento degli Organi di Governo;

n) manifestazioni di saluti, rinfreschi;

Art. 5 -Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

- mera liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;

- colazioni di lavoro, cene, e consumazioni varie effettuate da Amministratori e/o dipendenti dell'Ente in occasione di svolgimento della normale attività di istituto;

- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

- genere di conforto per riunioni della Giunta e del Consiglio;
- omaggi ad Amministratori e dipendenti;
- ospitalità e pasti a fornitori del comune, consulenti e collaboratori;

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati al funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria.

Gli stanziamenti per spese di rappresentanza determinati annualmente dal Consiglio Comunale sono riportati in apposito allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Allo scopo di semplificare la successiva gestione amministrativa e contabile, il medesimo allegato può inoltre contenere il programma delle spese di rappresentanza da sostenere nel corso dell'anno con la spesa massima ammissibile per singolo evento.

2. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio, vengono deliberate dalla Giunta Comunale e successivamente impegnate e liquidate dal Funzionario competente e pagate dall'Ufficio Ragioneria previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

3. L'Ufficio Ragioneria fornisce alla Giunta ed al Consiglio un report consuntivo annuale (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) delle spese di rappresentanza impegnate suddivise sia per categoria che per specifica iniziativa. Il medesimo report è pubblicato per estratto sul sito internet del Comune ai sensi del D.M.I. del 23 gennaio 2012.

Art. 7 – Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.